



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

*Area II - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

Prot. n. 53568/2019 Fasc. 4012/2019

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 10,30, presso la Prefettura di Ancona, presieduta dal dott. Clemente Di Nuzzo, Viceprefetto Vicario, con l'intervento del Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale - Viceprefetto dott. Michele Basilicata -, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, si svolge una riunione con i rappresentanti dei comuni della provincia, delle istituzioni statali in ambito provinciale e dei partiti e dei movimenti politici al fine di assicurare uniformità di applicazione della disciplina dei comizi elettorali e della propaganda elettorale, in occasione delle elezioni Europee e Amministrative del 26 maggio 2019.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, delle Istituzioni e dei partiti e movimenti politici indicati nell'elenco allegato al presente verbale. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Luigia Monaco, Funzionario Amm.vo.

Il Viceprefetto Vicario, richiamate preliminarmente le disposizioni della Costituzione sul diritto di tutti i cittadini di esprimere liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione (art. 21) nonché "di riunirsi pacificamente e senza armi" (art. 17), o strumenti atti ad offendere, ricorda che detti diritti possono essere esercitati nell'ambito della campagna elettorale con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 10.12.1993, n. 515 - come modificata dalla Legge 22.2.2000, n. 28 - recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica" nonché delle altre disposizioni già vigenti (L. n. 212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975).



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

*Area II - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

Al fine di assicurare che dette norme siano rispettate da tutti i soggetti interessati, i Comuni sono invitati ad adottare tempestivamente ogni utile iniziativa per raggiungere con i movimenti ed i partiti politici delle intese dirette ad assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale.

Considerato che dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (venerdì 26 aprile 2019) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle affissioni effettuate negli appositi spazi e delle insegne indicanti le sedi dei partiti, i partecipanti alla riunione concordano sulle seguenti indicazioni:

- i mezzi acustici, il cui uso è consentito solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (ai sensi dell'art. 7 legge 130/1975), a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini. I partecipanti convengono sulla opportunità che tali annunci vengono dati nella mattinata dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e, nel pomeriggio, dalle ore 15,30 alle 20,30;
- gli automezzi con altoparlanti in funzione, si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali;
- è opportuno che i rappresentanti locali dei vari movimenti e partiti, che partecipano direttamente alla campagna elettorale, chiedano ai Sindaci dei singoli Comuni di stabilire preventive intese per lo svolgimento dei comizi, per fissare equamente la durata di questi e per stabilire quali



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona*

## *Area II - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

piazze o altri luoghi idonei siano da destinare allo svolgimento della propaganda elettorale anche con altre manifestazioni;

- tutti i rappresentanti locali dei vari movimenti e partiti che intendano indire comizi dovranno chiedere l'uso dello spazio prescelto per iscritto al competente Ufficio del Comune almeno 24 ore prima dell'ora fissata per i comizi stessi e comunque non prima di giorni 5 (120 ore), indicando il giorno, l'ora e il luogo, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine pubblico. La priorità per l'uso del luogo scelto può conseguire dall'ordine cronologico di presentazione della domanda, temperando tale criterio, nel caso di più richieste per lo stesso orario, con altre forme di scelta, ivi compreso i criteri della rotazione e del sorteggio. I comuni daranno tempestiva informazione alla Questura di Ancona – Ufficio di Gabinetto - dello svolgimento di comizi e riunioni di propaganda;
- sarà evitata in linea di massima la concomitanza di pubblici comizi elettorali con manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgano secondo le consuetudini locali, fatte salve le situazioni risolte concordemente in sede locale;
- i comizi non saranno tenuti prima delle ore 09,00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 23,00, con esclusione degli ultimi due giorni consentiti della campagna elettorale, in cui potranno terminare alle ore 24,00. Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e quindici minuti per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;
- la durata dei comizi da tenersi negli ultimi due giorni consentiti per la propaganda è limitata ad un'ora, comprensiva dei tempi tecnici per l'allestimento e smontaggio delle attrezzature, per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona*

## *Area II - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

- non saranno distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi e delle manifestazioni, all'interno ed in prossimità dei luoghi dove si svolgono, volantini e stampati contenenti propaganda di partiti o di gruppi politici diversi da quello da cui è stato indetto il comizio o la manifestazione stessa;
- eventuali cortei e altre manifestazioni del genere dovranno essere programmati in modo da non arrecare disturbo ai comizi elettorali.

I partecipanti alla riunione prendono atto dei seguenti divieti in materia di propaganda elettorale previsti dalla normativa vigente che decorrono dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni.

- a) E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni commerciali.
- b) E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza dei soggetti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 del 24 aprile 1975, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130/75).
- c) E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi e dei locali esposti al pubblico, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

*Area II - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

- d) Sono proibite le iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge 212/1956).
- e) E' vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione (art. 4 della legge 130/1975): deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, figure allegoriche, palloni o aerostati ancorati al suolo. E' proibita la installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.
- f) dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 11 maggio) sino alla chiusura delle operazioni di voto di domenica 26 maggio 2019, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- g) dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 25 maggio 2019) e fino alla chiusura delle operazioni di voto di domenica 26 maggio 2019, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona*

## *Area II - Rapporto con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della L.n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L.n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975).

- h) L'art. 6 della legge 212, nella formulazione della legge n. 130/1975, vieta ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile. Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, entro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi deve essere ammessa.
- i) E' vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre ne è consentita la distribuzione a mano.
- j) Sono vietate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.
- k) L'utilizzazione di postazioni fisse, c.d. "gazebo" e/o i banchetti, ai fini elettorali può essere consentita solo a determinate condizioni:
  - tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che, direttamente o indirettamente, presentino un esplicito orientamento al voto;
  - all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

*Area II - Ricordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma, e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e succ. modificazioni.

Al riguardo, in merito all'uso di bandiere nelle sistemazioni dei gazebo e/o banchetti, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge n. 212/1956, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità dei gazebo e/o dei banchetti. In sostanza si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini, o di altro materiale di propaganda.

Si ricorda tra l'altro che a norma del combinato disposto di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e all'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento d'esecuzione del Codice della Strada) – la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui, invece, la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Vengono, inoltre, ricordate le disposizioni vigenti in materia di defissione di manifesti abusivi che prevedono che si proceda all'immediata defissione degli stessi da parte degli appositi servizi comunali e alla



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona*

## *Area II - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

cancellazione delle scritte abusive. Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Per quanto riguarda lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche, musicali, etc., a carattere politico (quali feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con queste ultime. Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà osservare le prescrizioni previste dall'art. 68 del T.U.L.P.S e dovranno essere, inoltre, assicurate, a cura degli organizzatori, le misure di safety previste dalla circolare n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 del Gabinetto del Ministro dell'Interno.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art.3, comma 2 legge n.515/1993).

Per quanto riguarda la propaganda elettorale effettuata utilizzando le moderne tecnologie e, in particolare, quella svolta mediante invio di sms ai telefoni cellulari e mediante l'uso di internet, per fornire riscontro ai numerosi quesiti e dubbi in materia, si ricorda che il Garante della Privacy ha indicato – con provvedimento del 18 aprile 2019 - G.U. n. 105 del 07.05.2019 – le modalità in base alle quali i partiti e i movimenti



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Ancona*

*Area II - Rapporto con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

politici possono correttamente utilizzare ai fini della propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (indirizzo, telefono, e-mail, sms ecc).

Dopo un articolato confronto, i partecipanti alla riunione convengono che le indicazioni contenute nel presente verbale, come per il passato, costituiscono opportune indicazioni e raccomandazioni per tutti i soggetti della campagna elettorale, finalizzate a consentire che il confronto politico si svolga in un clima di ordinata e civile dialettica democratica. Il verbale della presente riunione verrà trasmesso a tutti i soggetti invitati all'incontro ed ai Signori Sindaci della Provincia e pubblicato sul sito internet di questa Prefettura – UTG.

La seduta ha termine alle ore 11.40.

IL PRESIDENTE  
Dott. Di Nuzzo

IL DIRIGENTE DELL'U.E.P  
Dott. Basilicata

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Monaco

